



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3.

9891 / 21

M

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente -

*MEDICI
SPECIALIZZANDI.

Dott. FRANCESCA FIECCONI - Consigliere -

Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Rel. Consigliere -

Ud. 18/02/2021 - CC

Car. 9891

Dott. EMILIO IANNELLO - Consigliere -

R.G.N. 9415/2019

Dott. MARCO ROSSETTI - Consigliere -

Rep. C.I.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 9415-2019 proposto da:

Fuc

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato
(omissis) , rappresentato e difeso dagli avvocati
(omissis) ;

- *ricorrente* -

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del
Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta
e difende *ope legis*,

- *resistente* -

nonché contro

1689
21

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA,
MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II;

- intimati -

avverso la sentenza n. 39/2019 della CORTE D'APPELLO di
ROMA, depositata il 08/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
FRANCESCO MARIA CIRILLO.

FATTI DI CAUSA

1. Il dott. (omissis) convenne in giudizio, davanti al
Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il
Ministero dell'istruzione, università e ricerca, il Ministero della salute, il
Ministero dell'economia e finanze e l'Università degli studi di Napoli
Federico II, chiedendo che fosse riconosciuto il suo diritto a percepire
un'adeguata remunerazione in relazione al periodo di specializzazione
svolto, con risarcimento dei danni conseguenti al tardivo recepimento
della direttiva 82/76/CEE.

A sostegno della domanda espose di aver conseguito la
specializzazione in medicina dello sport nell'anno accademico 1989-
1990, essendosi immatricolato nell'anno accademico 1987-1988.

Si costituirono in giudizio le parti convenute, eccependo il difetto di
legittimazione passiva, la prescrizione del diritto e chiedendo nel
merito il rigetto della domanda.

Il Tribunale accolse la domanda e condannò la Presidenza del
Consiglio dei ministri al pagamento, in favore dell'attore, della somma
di euro 20.141,82, con interessi e compensazione delle spese di lite.

Fuc

2. La sentenza è stata impugnata dalla parte soccombente e la Corte d'appello di Roma, con sentenza dell'8 gennaio 2019, ha accolto il gravame e, in riforma della decisione del Tribunale, ha rigettato la domanda del dott. (omissis), compensando integralmente le spese di lite.

Ha ritenuto la Corte di merito, per quanto di interesse in questa sede, che la specializzazione conseguita dal medico non rientrava nell'elenco di quelle previste dal d.m. 31 ottobre 1991 e che, trattandosi di un'eccezione in senso lato, la questione poteva essere esaminata, pur essendo stata dedotta per la prima volta in grado di appello.

3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Roma propone ricorso il dott. (omissis), con atto affidato a due motivi.

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha depositato un mero atto di costituzione in giudizio.

Le altre parti intime non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-*bis* cod. proc. civ., e il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza o del procedimento in riferimento agli artt. 345, 112 e 183 cod. proc. civ., nonché in relazione all'art. 24 della Costituzione.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento alle stesse norme di cui al primo motivo, violazione e falsa applicazione delle disposizioni del contratto collettivo di lavoro.

Le due censure rilevano, in sostanza, che la difesa delle Amministrazioni convenute si era limitata a contestare, nel giudizio di

Fuc

primo grado, che il corso di specializzazione frequentato dal ricorrente non si era svolto così come previsto dalla normativa comunitaria; la questione della mancata comprensione della specializzazione in medicina dello sport nell'elenco di cui al d.m. 31 ottobre 1991 era stata proposta, invece, solo in grado di appello, per cui la Corte di merito non avrebbe dovuto esaminarla.

3. Il primo motivo è fondato.

Questa Corte ha già in più occasioni stabilito, in cause dello stesso genere di quella odierna, che il divieto di proposizione di domande nuove sancito dall'art. 345 cod. proc. civ. per il giudizio d'appello, applicabile anche nel giudizio di rinvio, riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le contestazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché l'ammissione di simili contestazioni in secondo grado trasformerebbe il giudizio d'appello da mera *revisio prioris instantiae* in *iudicium novum*, modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale (così l'ordinanza 1° febbraio 2018, n. 2529, ma pure la sentenza 15 novembre 2016, n. 23199).

È opportuno ricordare, inoltre – come questa Corte ha già affermato in altre occasioni (v. l'ordinanza 21 ottobre 2019, n.26814) – che il requisito della equipollenza richiesto dal d.m. citato «non va compiuto in modo formale, e cioè badando unicamente alla corrispondenza nominale tra la specializzazione conseguita in Italia e quella comune a tutti od almeno due Paesi dell'Unione; ma va compiuto in base alla equivalenza sostanziale tra la specializzazione conseguita in Italia e quelle elencate negli articoli 5 e 7 della Direttiva 363/75».

Si tratta, cioè, di un accertamento che deve necessariamente essere svolto nel contraddittorio delle parti e, tendenzialmente, in primo grado, proprio allo scopo di consentire l'indicazione delle necessarie

Fuc

prove, anche contrarie. Il che, d'altra parte, si spiega pensando che la questione, una volta posta, può richiedere accertamenti di fatto. Ben potrebbe essere, infatti, che, nonostante l'apparente diversità nominale della specializzazione, gli esami superati e il tipo di corso superato diano conto della sostanziale identità con corsi simili o identici svolti in due o più Stati membri dell'Unione europea. Non a caso, infatti, le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza 18 luglio 2018, n. 19107, hanno affermato, tra l'altro, che l'eccezione concernente la non conformità dei corsi frequentati rispetto alla normativa comunitaria deve essere «tempestivamente svolta in sede di merito, e presuppone anche accertamenti di fatto non consentiti in questo giudizio di legittimità» (nello stesso senso, v. anche Sezioni Unite, sentenza 31 luglio 2018, n. 20348, in motivazione, punto n. 5).

Ne consegue che, per le ragioni ora indicate, deve concludersi che la Corte d'appello, esaminando in quella sede un'eccezione non tempestivamente sollevata in primo grado, ha violato gli artt. 345 e 112 cod. proc. civ., come evidenziato nel primo motivo di ricorso.

4. Il secondo motivo di ricorso rimane assorbito.

5. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata.

Il giudizio è rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione personale, la quale esaminerà il merito dell'appello senza prendere in considerazione la suddetta eccezione tardiva.

Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte *accoglie* il primo motivo, assorbito il secondo, *cassa* la sentenza impugnata e *rinvia* alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione personale, anche per le spese del giudizio di cassazione.


Fuc

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile – 3, il 18 febbraio 2021.

Fried

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA


DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi **15 APR. 2021**
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

